

11. PIGNORABILITÀ DELLE PRESTAZIONI INPS NON PENSIONISTICHE

Con la circolare n. 130/2025, posta la difficoltà operativa della materia trattata, l'INPS espone le linee guida relativamente all'eventuale pignoramento disposto sulle somme erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Pignoramento per conto terzi

Il quadro normativo viene anzitutto distinto tra la norma civilista di riferimento, art. 2740, c.c., e quella procedurale, art. 545, c.p.c.; quest'ultima specifica alcune categorie di crediti non pignorabili (ad es. crediti aventi a oggetto sussidi di povertà, es. maternità, malattia o funerali), o solo parzialmente pignorabili (secondo differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare).

Vengono, quindi, analizzati i crediti impignorabili, ex art. 545, comma 2, c.p.c., che sono tutelati in funzione della loro natura di tipo assistenziale e vitale. L'INPS, quindi, opera un'elencazione di prestazioni rientranti in tali fattispecie: le somme erogate dall'Istituto per prestazioni a titolo di malattia (compresa la malattia in favore dei lavoratori marittimi e la malattia e la degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata), maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, alle prestazioni antitubercolari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili.

In relazione ai crediti soggetti a parziale pignorabilità si specifica che trattasi di somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione (es. cassa integrazione e NASpl).

La pignorabilità di tali crediti è, quindi, consentita:

- per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato;
- per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e per ogni altro credito nella misura di 1/5.

Si applica una regola di carattere generale, secondo la quale le somme aventi natura di reddito da lavoro possono essere pignorate fino a 1/5 del loro importo, fatta salva la possibilità di disporre da parte del giudice una diversa misura per i crediti alimentari, dovendosi in tali casi dare esecuzione al provvedimento autorizzato. Da notare che, in caso di simultaneo concorso delle cause di credito, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del complessivo ammontare del credito.

Andando ad individuare il pignoramento per crediti alimentari, il quale prevede la pignorabilità nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, viene rilevato il tema controverso della corretta natura dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, sia in sede di separazione che in sede di divorzio. La disputa giurisprudenziale è stata risolta nel senso che agli assegni separativi o divorzili risulta applicabile il trattamento riservato agli alimenti, quanto ai

caratteri della impignorabilità e della non compensabilità dell'assegno di mantenimento, propri della disciplina dell'assegno alimentare.

Altro aspetto è legato al regime di pignorabilità dell'anticipazione NASpl, secondo la quale il lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpl, può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento teorico spettante che non gli è stato ancora erogato, al sussistere di determinate condizioni (incentivo all'autoimprenditorialità). Tale credito, secondo la giurisprudenza, ha natura di contributo finanziario e, quindi, non soggiace al limite di pignorabilità. Tali somme, pertanto, non soggiacciono ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e assimilati, in quanto perdono la natura di prestazione a sostegno del reddito, assumendo quella di incentivo all'autoimprenditorialità.

Viene indicato come le trattenute, operate a titolo di pignoramento presso terzi, devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa siano state applicate le ritenute fiscali. Fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, dove la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.

Concorso di gravami

Nel caso, invece, in cui il credito da prestazione venga pignorato più volte da diversi creditori, trova applicazione il limite di pignorabilità dei crediti di natura retributiva del debitore nell'ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti. Si ricorda che sussiste il limite di un 1/5, il quale, tuttavia, può essere esteso fino alla metà nel caso di simultaneo concorso tra le diverse cause di credito.

A seguito della notifica dell'ordinanza di assegnazione, l'INPS, quale terzo pignorato, è tenuto a eseguire le disposizioni contenute nel citato provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria, come atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata, attenendosi alle statuizioni rese nel provvedimento medesimo. Viene, tuttavia, ricordato che, in caso di più pignoramenti, dev'essere data esecuzione all'ordinanza relativa alla procedura esecutiva notificata in data anteriore. Data tale regola, quindi, in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento previdenziale, si può dare esecuzione al pignoramento solo dopo l'integrale soddisfo di tali procedure.

Verifiche

Viene, poi, ricordata la necessaria verifica, ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare l'eventuale inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. L'INPS, quindi, in tali casi, dovrà effettuare detta verifica. Nel caso sussista tale ipotesi l'Istituto non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito

comunicato. Seguono varie indicazioni procedurali distinte a seconda della prestazione erogata.

Pignoramento operato dall'agente della riscossione

Vi è, infine, il caso del pignoramento operato dall'agente della riscossione, ex D.P.R. n. 602/1973, il quale può agire in via stragiudiziale per la riscossione dei propri crediti, procedendo con l'intimazione diretta nei confronti del soggetto terzo presso cui il debitore vanta un credito. In tale situazione la normativa prevede i seguenti limiti:

- 1/10 per prestazioni di importo fino a 2.500 euro;
- 1/7 per prestazioni di importo superiore a 2.500 euro e non superiore a 5.000 euro;
- 1/5 per le prestazioni il cui importo sia superiore a 5.000 euro.